

ACCONTO E SALDO IMU 2017:

ALIQUOTE 2017 da utilizzare per il calcolo dell' IMU 2017 Delibera di C.C. n. 65 del 19/12/2016		Codici Tributo Quota Comune	Codici Tributo Quota Stato
ALIQUOTA ORDINARIA (per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e non appartenenti alle categorie successive)	0,98%	3918	/
FABBRICATI ABITATIVI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. In entrambi i casi si applica la detrazione di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.	0,55%	3918	/
FABBRICATI adibiti ad abitazione principale classificati in categoria A/1, A/8 e A/9 ed UNA pertinenza per categoria catastale - C/2, C/6, C/7	0,55%	3912	/
ABITAZIONI e relative pertinenze locate a canone concertato (L.431 del 09/12/1998) Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione. Salvo variazioni, mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate negli anni precedenti. <u>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, l'imposta è ridotta al 75%.</u>	0,76%	3918	/
ABITAZIONI e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la residenza anagrafica. Sono esclusi tutti i casi in cui comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso. Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione. Salvo variazioni, mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate negli anni precedenti.*	0,76%	3918	/
ABITAZIONI e relative pertinenze a disposizione del proprietario per un periodo superiore a 2 anni alla data del 01/01/2017.	1,06%	3918	/
FABBRICATI accatastati in categoria D (esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale)	0,98%	3930 (0,22%)	3925 (0,76%)
AREE EDIFICABILI	0,98%	3916	/
TERRENI AGRICOLI (se non vi sono i requisiti di previdenza agricola)	0,98%	3914	/

DETRAZIONE per abitazione principale e per fabbricati regolarmente assegnati dagli ex IACP: Euro 200,00

* **COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA: La base imponibile IMU è ridotta del 50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio inoltre si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU 2017, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La riduzione del 50% è prevista anche in caso di comproprietà dell'immobile concesso in comodato ma NON l'aliquota agevolata che può essere applicata solo nel caso in cui il comodatario non abbia nessun diritto reale .

Sulla base del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie (art. 22) e del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) (art. 7) non sono dovuti versamenti per somme **uguali o inferiori a euro 12,00 di imposta annua**.

Per i cittadini italiani residenti all'estero il versamento dell'imposta dovuta al Comune di Luzzara dovrà essere effettuato, entro i termini ordinari, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN: IT 38 X 02008 66380 000100362630

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1434

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli, anche tramite mail.

Codici tributo IMU da utilizzare per il versamento con modello F24

Codice Comune di Luzzara: E772

3912 IMU Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914 IMU Terreni	Comune
3916 IMU Aree fabbricabili	Comune
3918 IMU Altri fabbricati	Comune (escluse categorie catastali D)
3925 IMU Immobili gruppo catastale D	Stato (aliquota base del 7,6 per mille)
3930 IMU Immobili gruppo catastale D	Comune

Coefficienti di calcolo per i FABBRICATI iscritti in catasto:

R.C. = Rendita Catastale rivalutata del 5% (x 1,05)

<u>Valore Imponibile</u> = R.C. rivalutata	x	160 (categorie catastali A - C/2-C/6-C/7)
	x	140 (categorie catastali B - C/3-C/4-C/5)
	x	80 (categorie catastali A/10 - D/5)
	x	65 (categorie catastali D escluso D/5)
	x	55 (categoria catastale C/1)

Coefficienti calcolo per i TERRENI AGRICOLI:

R.D. = Reddito Dominicale rivalutato del 25% (x 1,25)

Valore Imponibile = R.D. x 135

- **Aree fabbricabili**

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio.

Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio verranno resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

- **Fabbricati di interesse storico e artistico**

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50%, la riduzione è subordinata alla relativa presentazione della dichiarazione.

- **Fabbricati Dichiarati Inagibili o Inabitabili e di fatto non utilizzati**

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 lett. A e B, DPR 6/6/2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. C e D, DPR 6/6/2001, n° 380). L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.